

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1023

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORGONI, LA MALFA, BIONDI, ADOLFO BATTAGLIA, ENZO BIANCO, FUMAGALLI CARULLI, IMPOSIMATO, MAMMÌ, PELLICANÒ, RAVAGLIA, AYALA, BIANCHINI, BOGI, BONOMO, GUGLIELMO CASTAGNETTI, DE CAROLIS, DEL PENNINO, DUTTO, GIUSEPPE GALASSO, SALVATORE GRILLO, MODIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PAGGINI, PASSIGLI, POGGIOLINI, RATTO, RIZZI, ITALICO SANTORO, SBARBATI CARLETTI

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti

Presentata il 15 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 25 gennaio 1991 il Governo presentò a questa Camera un disegno di legge (atto n. 5412 della X legislatura) avente lo stesso oggetto della presente iniziativa. La presentazione del disegno di legge s'inquadrava nell'ambito dei provvedimenti che il Governo si era impegnato a predisporre per fronteggiare la criminalità organizzata (si veda la relazione al citato disegno di legge).

Non divenne tuttavia legge per i seguenti motivi.

Quando questa Camera approvò per la prima volta quel disegno di legge, vi aggiunse alcuni articoli che istituivano, in alcune regioni, sezioni staccate dei tribu-

nali amministrativi regionali (TAR). Il Senato, per una serie di ragioni (non omogeneità della materia; esame in corso di un altro disegno di legge concernente l'eventuale istituzione di altre sezioni dei TAR; contraddittorietà della proposta con la ventilata intenzione governativa di privatizzare il rapporto di pubblico impiego, oggetto, almeno al cinquanta per cento, del contenzioso dei TAR), stralciò gli articoli concernenti i TAR. Senonché questa Camera, nell'approvare la parte del disegno di legge relativa alla Corte dei conti, con le modifiche introdotte dal Senato, vi inserì nuovamente gli articoli sui TAR. Il Senato li stralciò ancora. Tornato alla Ca-

mera, il disegno di legge non poté ottenere l'approvazione definitiva, essendo stato sciolto, nel frattempo, il Parlamento.

Nel riprodurre, con la presente proposta di legge, il testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, si intende — perciò — dare ora al provvedimento la sanzione definitiva.

Com'era già illustrato nella citata relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, l'iniziativa si prefigge di combattere la criminalità economica ed organizzata con opportune misure, tese ad evitare, in via preventiva, il verificarsi di illecite ingerenze negli apparati pubblici e, in particolare, nell'attività svolta dagli enti locali.

A tal fine, si prevede l'instaurazione di un più accurato sistema di controllo sull'operato dell'amministrazione pubblica, mediante il decentramento delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e la contestuale istituzione, presso di esse, di un ufficio del pubblico ministero.

Con il presente provvedimento si vogliono realizzare, in sostanza, i seguenti due obiettivi:

favorire la più immediata e ravvicinata cognizione giurisdizionale dei fatti che producono danno alle finanze e al patrimonio pubblico;

garantire, nel contempo, un più incisivo sindacato sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici.

È opportuno chiarire che s'intende perseguire detti fini, non già attribuendo alla Corte dei conti nuovi o speciali poteri, bensì semplicemente decentrando a livello regionale le sue sezioni giurisdizionali e la procura generale istituita presso di esse, che già oggi svolgono al centro tali funzioni. Si tratta, in sostanza, di avvicinare il giudice competente a quei fenomeni patologici che esso è chiamato a reprimere o, possibilmente, a prevenire.

Con l'occasione viene disposto il decentramento anche dei giudizi in materia pensionistica, misura da sempre invocata dalle organizzazioni dei mutilati ed invalidi di guerra e dei pensionati statali, per

le difficoltà di difesa e gli aggravii di spese che l'attuale accentramento in Roma di tale giurisdizione causa a coloro che vi si devono rivolgere.

Oltre al vantaggio di avere il proprio giudice *in loco* e non più, quasi irraggiungibile, a Roma, vi sono altre importanti modifiche nel provvedimento, che varrebbero a rendere più snello e celere il procedimento per la definizione dei giudizi pensionistici.

È prevista, anzitutto, l'abolizione dell'intervento del Procuratore generale: trattandosi di un settore della giustizia amministrativa, della stessa natura cioè dei giudizi che si svolgono innanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato, non vi è una valida ragione che giustifichi l'intervento di quella parte pubblica. Tale innovazione comporterebbe un'accelerazione dei giudizi, giacché all'istruttoria delle cause, cui oggi deve provvedere inizialmente il Procuratore generale, fa seguito sovente una duplicazione da parte del collegio giudicante. Si avrebbe, di conseguenza, la concentrazione dell'istruttoria nel collegio, con grande risparmio di tempo.

Ulteriore conseguenza è che si renderebbero disponibili per altri compiti oltre una cinquantina di magistrati, oggi impegnati presso la procura generale nel settore pensionistico.

Altra importante innovazione, già sperimentata proficuamente dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, è costituita dalla facoltà attribuita alle istituende sezioni di poter chiedere i pareri medico-legali, oltre che agli organi sanitari centrali (collegio medico-legale del Ministero della difesa e ufficio medico-legale del Ministero della sanità), anche a quelli esistenti nella regione. Con la conseguenza che, rispetto ai quattrocincque anni oggi occorrenti per ottenere il richiesto parere, i tempi si ridurrebbero a sessanta-novanta giorni.

Anche altre innovazioni consentirebbero una migliore utilizzazione del personale di magistratura esistente.

Si tratta della riduzione dei componenti dei collegi giudicanti da cinque a tre, mentre i collegi delle sezioni riunite,

che fungono da giudice d'appello, vengono ugualmente ridotti dall'attuale pletrica composizione di undici a soli cinque.

Altra importante novità, introdotta con il presente provvedimento, è l'istituzione dell'appello anche per i giudizi in materia di pensioni: una misura di civiltà giuridica.

Oltre che a rendere più efficace e tempestiva la repressione degli illeciti amministrativi, fonte di danno per l'erario, e più agevole e spedita la definizione dei giudizi pensionistici, il presente provvedimento è inteso, da un canto, a dare piena attuazione al dettato costituzionale e, dall'altro, ad eliminare l'ingiustificata disarmonia oggi esistente tra:

regioni (Sicilia e Sardegna) con sezioni giurisdizionali della Corte dei conti competenti in entrambi i settori (contabile e pensionistico);

regioni (Campania, Puglia e Calabria) con sezioni giurisdizionali della Corte dei conti competenti in un solo settore (contabile);

rimanenti regioni del tutto sprovviste di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti: i giudizi nelle materie di contabilità pubblica e pensionistica, interessanti uffici pubblici e cittadini in esse residenti, vengono decisi dalle sezioni giurisdizionali centrali della Corte, con sede in Roma.

Ma non solo di irrazionalità del sistema si tratta, bensì di discriminazione tra cittadini, dovuta ad una circostanza di mero fatto, quale la residenza in una od altra regione, con conseguente lesione del principio costituzionale di eguaglianza.

L'istituzione delle sezioni regionali comporterà, ovviamente, la soppressione di tutte, indistintamente, le attuali sezioni giurisdizionali con sede in Roma.

* * *

Il provvedimento reca in dettaglio le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 istituisce le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio re-

gionale e con sede nel capoluogo di regione. Le funzioni ad esse attribuite riproducono quelle disposte dalla legge 8 ottobre 1984, n. 658, concernente l'istituzione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la regione Sardegna.

È prevista la possibilità di istituire, in relazione ai carichi di lavoro, sezioni staccate in quelle regioni in cui esistono sezioni staccate dei TAR.

È disposta la riduzione a cinque dei componenti delle sezioni riunite e a tre di quelli della sezioni regionali.

È stabilito il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'insediamento delle sezioni regionali.

È attribuita alle sezioni riunite della Corte dei conti la pronuncia su eventuali contrasti insorti circa la competenza territoriale dell'una o dell'altra sezione regionale.

S'introduce l'appello nei giudizi pensionistici, limitato peraltro ai soli motivi di diritto.

L'articolo 2 dispone la soppressione delle sezioni giurisdizionali aventi sede in Roma dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali.

Per le esigenze di funzionamento delle sezioni regionali è prevista l'assegnazione di magistrati sia a domanda che d'ufficio.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo per il commissario del Governo nella regione di segnalare all'ufficio del pubblico ministero istituito presso la sezione giurisdizionale della Corte le cause di danno erariale, rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

Viene anche previsto — allo scopo di consentire alla magistratura contabile di avere un esatto quadro dell'azione svolta dall'amministrazione regionale — che le commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali ed i comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province debbano segnalare all'ufficio del pubblico ministero competente per territorio le cause di danno erariale rilevate in sede di controllo delle delibere sottoposte al loro esame.

Quanto sopra, al fine di istituire un concreto e fattivo rapporto di collaborazione fra il commissario del Governo, le commissioni e i comitati di controllo, da una parte, e, dall'altra, l'ufficio del pubblico ministero, per una compiuta azione diretta a perseguire le responsabilità rilevate o rilevabili nella gestione delle amministrazioni pubbliche.

I conti consuntivi delle regioni debbono, poi, essere trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. Sulla base dei relativi dati, la Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, sul modello, già ampiamente collaudato, dell'annuale referto che la Corte medesima è chiamata a rendere sulla gestione finanziaria degli enti locali.

Viene limitata ai casi di dolo o colpa grave la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte in materia di contabilità pubblica e se ne sancisce, altresì, l'intrasmissibilità agli eredi. La relativa azione, di cui è titolare il Procuratore generale, si prescrive in cinque anni.

L'articolo 4 disciplina le funzioni del procuratore generale e dei procuratori regionali della Corte dei conti.

L'articolo 5 introduce l'obbligo per il procuratore regionale di una sorta di avviso di garanzia nei confronti del presunto responsabile del danno, prima di emettere l'atto di citazione. Ciò al fine di consentire all'inquisito di esporre le proprie deduzioni.

L'articolo 6 disciplina l'istruttoria dei giudizi in materia pensionistica.

È previsto, a carico del ricorrente, l'onere di un'istanza per la prosecuzione del giudizio, a pena di estinzione del giudizio stesso. Si vuole, con tale misura, verificare l'attualità dell'interesse al ricorso, che spesso è stato proposto qualche decennio fa.

L'articolo 7 fissa il termine per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione e disciplina la difesa dell'amministrazione interessata e delle parti private.

L'articolo 8 dà facoltà alle sezioni regionali di richiedere i pareri medico-legali, oltre che agli organi tecnici centrali, anche a quelli aventi sede nella regione.

L'articolo 9 prevede, per i giudizi pensionistici, l'adozione di procedimenti in camera di consiglio in alcuni tassativi casi.

L'articolo 10 consente all'amministrazione di revocare o modificare i provvedimenti pensionistici impugnati.

L'articolo 11 stabilisce l'onere, per il titolare di ricorso pensionistico, di comunicare alla segreteria della sezione il cambiamento della residenza dichiarata all'atto della presentazione del ricorso.

L'articolo 12 modifica, snellendo, il controllo giudiziale dei rendiconti cui sono tenuti gli agenti contabili.

L'articolo 13 stabilisce l'estinzione dei giudizi di conto, trascorsi cinque anni dal deposito del conto.

L'articolo 14 detta una norma transitoria circa la ripartizione di competenza tra le sezioni centrali della Corte e quelle regionali, fino al momento della soppressione delle prime.

L'articolo 15 abolisce l'intervento del procuratore generale nei giudizi pensionistici.

L'articolo 16 estende alla materia pensionistica la competenza delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte istituite in Campania, Puglia e Calabria, istituite dall'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e competenti solo nelle materie di contabilità pubblica.

L'articolo 17 stabilisce la non immediata riconferma dei componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, a simiglianza del divieto di non immediata rieleggibilità posto per i componenti togati dello stesso Consiglio. Analoga disposizione vige, da sempre, per tutti i componenti elettivi (togati e laici) del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 18 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal Consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le sezioni regionali previste al comma 1 sono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

4. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni

riunite, le quali decidono in camera di consiglio, sentito il difensore del ricorrente.

5. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali previste al comma 1, i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti.

ART. 2.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie: I e II per le materie di contabilità pubblica, III per le pensioni civili, IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi dell'articolo 14.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto della Corte dei conti, le parole « consigliere », « primo referendario » e « referendario » sono sostituite con la seguente: « magistrato ».

ART. 3.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussi-

stenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la sussistenza di danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, quarto, quinto e sesto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

4. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.

5. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

6. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.

7. L'azione nei confronti dei soggetti di cui al comma 6 è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma 5.

ART. 4.

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal Procuratore generale, al cui ufficio il Consiglio di presidenza assegna i vice procuratori generali. Il Procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore generale con funzioni di procuratore regionale, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

3. Il Procuratore generale e quello regionale competente per territorio possono proporre appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5.

ART. 5.

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonché, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonché ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 6.

1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fasci-

colo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al comma 2, produce l'estinzione del giudizio, che è dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

ART. 7.

1. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile, decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti ritenuti utili.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonché i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione ne dà comunicazione alle parti interessate.

ART. 8.

1. Nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7 le sezioni giurisdizionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali ritenuti necessari ai fini della decisione al collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'ufficio medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e alle commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

ART. 9.

1. La sezione, nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7, adotta il provvedimento in camera di consiglio:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, la inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 10.

1. All'articolo 204 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è, aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La revoca o la modifica può essere sempre disposta, nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere ».

ART. 11.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione.

ART. 12.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e disca-rica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del

presidente di fissazione dell'udienza, è trasmessa al procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi.

ART. 13.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 12 o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

ART. 14.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla procura generale per la fissazione

dell'udienza, o sia stata emessa pronuncia interlocutoria, o, nel caso di giudizio di conto, non sia stata depositata l'ordinanza prevista dall'articolo 12, comma 2.

ART. 15.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 6 e 7 sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra, che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del Procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

ART. 16.

1. Alle sezioni regionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

ART. 17.

1. I componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in lire 4.260 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.